

Autorità: Tribunale Napoli Nord sez. I

Data: 26/09/2016

n. 1813

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Agostino Nigro, alla pubblica udienza del 15.9.2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA

nei confronti di:

Ma. Fe., nato ad Afragola (NA) il -omissis-, ivi elettivamente domiciliato alla via Don Luigi Sturzo n. 41 bis

-libero, assente.

Difesa d'ufficio dall'avv.to Fabio Martullo.

IMPUTATO

del reato p. e p. art. 5 lett b) Legge 283/1962, perché deteneva per vendere o distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; nella specie deteneva, senza confezionamento igienico, 19 kg. di pane.

In Afragola il 27 febbraio 2014

Conclusioni:

P.M: condanna ad euro 400,00 di ammenda.

Difesa: minimo pena, attenuanti generiche e benefici di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'8.1.2016, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord citava a giudizio per l'udienza del 21.4.2016, da celebrarsi dinanzi a questo Tribunale, l'imputato Ma. Fe., per rispondere del reato in rubrica contestatogli.

Alla prima udienza il Giudice rilevava il difetto di notifica del decreto di citazione all'imputato, disponendo nuova notifica dello stesso e rinviando all'udienza del 15.9.2016.

In questa udienza il Giudice dava atto della regolarità delle notifiche, disponendo procedersi in assenza dell'imputato (avendo egli eletto domicilio nella fase delle indagini preliminari ed avendo ricevuto a mani proprie il decreto di citazione), ed in assenza di questioni preliminari dichiarava aperto il dibattimento. Le parti formulavano le proprie richieste probatorie, esprimendo il consenso all'acquisizione degli atti di indagine in luogo dell'escussione dei testi di lista. Il Giudice acquisiva allora al fascicolo del dibattimento il verbale di sequestro redatto dalla Stazione CC di Afragola il 27.2.2014 e l'annotazione di p.g. del 27.2.2014. In seguito dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti ed invitava le parti alla precisazione delle proprie conclusioni. Esaurita la discussione si ritirava in camera di consiglio dalla quale usciva per dare lettura del dispositivo di cui è qui motivazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice, alla luce degli elementi di prova, che l'imputato vada dichiarato responsabile della del reato di cui alla lett. b) dell'art. 5 della L. 283/62 contestatogli. Le prove sulle quali lo scrivente fonda il proprio convincimento sono rappresentate dagli atti acquisiti, redatti da agenti di p.g., attendibili stante la fonte disinteressata da cui essi promanano ed armonicamente tesi ad un'univoca descrizione dei fatti di causa. Dall'annotazione di p.g. può leggersi che il giorno 27.2.2014 in Afragola alla III Traversa Arena, i Militari C.re S. Es. e C.re

S. Bi. notavano a bordo via un tavolino con diversi pezzi di pane sopra esposti ed accanto la presenza di un uomo.

Avvicinatisi al posto i Militari notavano che accanto al tavolino vi era inoltre un'altra cesta di plastica bianca contenente ulteriori pezzi di pane. I Militari chiedevano al soggetto di fornire i propri documenti ed a seguirli in caserma, identificando il soggetto come Ma. Fe. attraverso la sua Patente di Guida. Provvedevano altresì al sequestro dei pezzi di pane. Questi si presentavano in numero di 19 pezzi, ognuno da circa un chilogrammo: nessuno di essi era imbustato o etichettato, e tutti risultavano privi di qualsiasi indicazione di provenienza. Gli alimenti venivano infine sequestrati amministrativamente e distrutti.

Il pane, per come descritto negli atti di p.g. non appariva alterato, insudiciato o invaso da parassiti. In ogni caso nessun dubbio, a parere dello scrivente, può sussistere in ordine al suo cattivo stato di conservazione.

La norma presunta violata, l'art. 5 lett b) (precetto sanzionato dal successivo art. 6), del resto, punisce il soggetto che detiene per vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (lett. b).

Sul punto questo giudicante si conforma all'orientamento costante in giurisprudenza per cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, letto b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione" (Cass. Sez. 3, 12346/2014). Ciò, unitamente a quanto emerso dagli atti di indagine, induce ad un giudizio di responsabilità dell'odierno imputato. Come giurisprudenza ancora afferma, "ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto" (Cass., Sez. 3, 33313/2012). Ed ancora: "deve essere annullata per difetto di motivazione, la sentenza di condanna per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione fondata esclusivamente sulla mera natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, in quanto l'anticipazione della tutela rispetto al verificarsi del danno in concreto presuppone, comunque, un rigoroso accertamento delle situazioni di fatto che danno causa all'esistenza del pericolo" (Cass., Sez. 3, 439/2011). La qualificazione così fatta della natura di pericolo concreto cui la norma in ottica di anticipazione della tutela tenta di scongiurare, impone di conseguenza all'interprete di individuare gli elementi concreti che determinano l'insorgenza del pericolo stesso.

E tale pericolo, in concreto, si ritiene sussista.

Il pane messo in vendita risultava a diretto contatto con un contenitore di plastica a sua volta appoggiato al terreno della pubblica via, potenzialmente sudicia, esposta alle intemperie, al passaggio di animali ed insetti e certamente da ritenersi possibile causa di degenerazione batterica ed igienica dell'alimento ivi posto senza alcuna cautela. Anche le altre forme di pane erano esposte alle intemperie al fine di essere notate da potenziali acquirenti, venendo esposte su di un improvvisato tavolino, in zona trafficata da autovetture e fattori inquinanti, non protette dalle buste forate prescritte per la conservazione di tale alimento.

Né dubbi possono sussistere in ordine alla disponibilità di tali alimenti in capo al Ma. per la loro successiva vendita. Egli veniva scorto a brevissima distanza dal pane sequestrato, esercitante sul pane funzioni di signoria e controllo e risultando essere l'unico soggetto nei paraggi.

Sulla scorta di quanto sinora affermato, ritiene quindi lo scrivente che Ma. Fe. sia responsabile per la condotta di cui alla lettera b) dell'art. 5 della L. 283/62, avendo detenuto a fini di vendita (dovendosi escludere l'utilizzo personale di simili quantità di generi alimentari) beni in cattivo stato di conservazione.

Nessun elemento è emerso dall'istruttoria al fine di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche non potendosi avvalorare tale riconoscimento soltanto sulla scorta di un casellario giudiziale privo di precedenti.

Sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare a Ma. Fe. una pena comunque contenuta ed in linea con quella richiesta dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

Dalla condanna consegue per l'imputato l'obbligo al pagamento delle spese processuali.

Il carico che grava sullo scrivente lo abilita a concedersi un congruo termine per la redazione delle motivazioni.

PQM

P.Q.M.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara Ma. Fe. colpevole del reato ascrittogli e per effetto lo condanna alla pena di euro 400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivi in gg. 30

Aversa, così deciso il 15.9.2016

Depositata in cancelleria il 26/09/2016.

Note

Utente: csbab9518 CSBA-B.U.AREA GIURIDICA - www.iusexplorer.it - 21.12.2016